



**RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' "CROAZIA" IN MERITO ALLA GARA INGHILTERRA-CROAZIA DEL 3 GIUGNO 2026 (TORNEO COPPA DEL MONDO 2026)**

---

### **RILEVATO DI FATTO (MOTIVO DELLA CONTESTAZIONE)**

Con reclamo ritualmente presentato, la società reclamante contestava la regolarità della gara in oggetto, sostenendo che la società resistente avesse schierato in distinta un numero di tesserati FIGC tale da determinare il superamento del limite di punteggio previsto dalle Norme di Partecipazione.

In particolare, la reclamante contestava la posizione dei calciatori:

- **Marco Chinchio**, tesserato FIGC per società militante nel campionato di Promozione;
- **Lorenzo Bevegni**, tesserato FIGC per società militante nel campionato di Promozione;
- **Francesco Bevegni**, tesserato FIGC per società militante nel campionato di Terza Categoria.

La reclamante riteneva pertanto superato il limite massimo di punteggio consentito.

### **CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETA' RESISTENTE**

La società **Inghilterra** faceva pervenire proprie osservazioni, evidenziando come il calciatore **Marco Chinchio**, pur risultando regolarmente tesserato FIGC, non avesse maturato alcuna presenza ufficiale nella stagione sportiva in corso e dovesse pertanto essere considerato **tesserato non attivo** ai sensi delle Norme di Partecipazione.

### **ANALISI DEGLI ATTI E DELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE**

Dalle verifiche effettuate è emerso che il calciatore **Marco Chinchio** risulta regolarmente tesserato FIGC per la società San Desiderio, partecipante al campionato di Promozione.

È altresì risultato che il medesimo **non abbia disputato alcuna gara ufficiale** nella stagione sportiva in corso.

Risultano invece correttamente attribuiti i punteggi relativi ai calciatori Lorenzo Bevegni e Francesco Bevgni.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'art. 37 delle Norme di Partecipazione dispone che i tesserati FIGC che non abbiano maturato alcuna presenza in campo nella stagione sportiva in corso siano considerati “**non attivi**” e partecipino all'attività con **punteggio pari a 0**.

Essendo stato accertato che il calciatore **Marco Chinchio** non ha disputato alcuna gara ufficiale, allo stesso deve essere attribuito **punteggio pari a 0** ai fini del computo previsto dal regolamento.

## **VALUTAZIONE DISCIPLINARE**

Alla luce delle risultanze istruttorie, il reclamo non può trovare accoglimento.

L'attribuzione di **punteggio pari a 0** al calciatore **Marco Chinchio** comporta infatti il **mancato superamento** dei limiti previsti dalle Norme di Partecipazione, con conseguente **regolarità della distinta** presentata dalla società resistente.

## **DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo

- respinge il reclamo proposto dalla società reclamante;
- omologa la gara con il risultato conseguito sul campo;
- dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**CALCIO LIGURIA S.S.D. a R.L.**

Giudice Sportivo

**Genova, 8 Giugno 2026**